ORIGINALE

COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Data 20.02.2018	**OGGETTO: Piano Banda Ultra Larga della Regione Lazio. POR FESR 2014 – 2020 EPSR FEASR. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Posta ed Infratel Itala S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga.**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,15 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Serenella Clarice	Sindaco	*Presente*
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	*Presente*
Maurizio De Santis	Assessore	*Assente*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Silvestrini

Il Presidente Serenella Clarice in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

G.C. 27/2018

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	**Piano Banda Ultra Larga della Regione Lazio. POR FESR 2014 – 2020 EPSR FEASR. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Posta ed Infratel Itala S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga.**

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

Posta , li 20.02.2018

COMUNE DI POSTA (RI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Massimiliano Giorgini

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta , li

- Grazie alle intese intercorse tra il Governo e la Regione Lazio è stato definito il Piano Banda Ultra Larga della Regione stessa finalizzato a portare connettività ultra veloce a tutti i Comuni del territorio.

VISTA la nota Pec della Regione Lazio – Ufficio di Presidenza – prot. N. 655804 del 22.12.2017 acquisita agli atti in data 29.12.2017al prot. n. 7517, con la quale si comunica che è stato definito il Piano Banda Ultra Larga della Regione Lazio finalizzato a portare connettività ultra veloce a tutti i Comuni del territorio.

VISTO che a seguito di gara pubblica è stato individuato come concessionario per la realizzazione e gestione dell'infrastruttura l'Operatore Open Fiber S.P.A., che a partire dal 2018 interverrà nel territorio di ciascun Comune per realizzare l'infrastruttura tecnologica che porterà la connettività:

- Per almeno 1000 Mbps per il 70% delle unità immobiliari e per le sedi principali e periferiche delle Pubbliche Amministrazioni, comprese le scuole e le strutture sanitarie pubbliche;
- Per almeno 30 Mbps per il restante 30% delle unità immobiliari

CONSIDERATO che l'infrastruttura è a valere sui fondi POR FESR E PSR FEASR 2014-2020 e che la stessa dovrà essere ultimata entro il 2020, occorre che tutte le amministrazioni coinvolte cooperino per ridurre al massimo i tempi amministrativi per la sua realizzazione, a partire dal rilascio delle eventuali autorizzazioni e nulla osta comunali per i lavori;

PRESO atto che per tali motivi, per assicurare un percorso amministrativo rapido ed efficace di autorizzazione degli scavi, la Regione ha predisposto uno standard di Conferenza di servizi decisoria che coinvolgerà tutti i soggetti competenti a rilasciare i pareri e nulla-osta necessari;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla nota regionale, da sottoscrivere da parte di ogni Comune, che disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel Italia (Società in House del Ministero dello Sviluppo Economico che cura la realizzazione degli interventi su mandato della Regione Lazio), per l'esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione dell'infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela delle strade comunali e della sicurezza della circolazione;

DATO ATTO che, per esigenze di salvaguardia dei caratteri ambientali del territorio di Posta e Frazioni, sottoposti per la quasi totalità ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e auspicabile l'istallazione di locali tecnici "Cabinet" fuori terra sostenibili a livello paesaggistico;

RISCONTRATO la necessità di raggiungere con il presente progetto tutte le frazioni del Comune di Posta compresi gli abitati di Sigillo, Laculo e Villa Camponeschi, caratterizzati quest'ultimi da un carente segnale telefonico.

RAVVISATO l'obbligo, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, di dover procedere al ripristino del manto stradale subito dopo l'esecuzione dei lavori;

VALUTATI gli impegni di convenzione posti a carico del nostro Comune;

RITENUTO il progetto di Banda Ultra Larga, per il nostro Comune, assolutamente fondamentale;

RITENUTO quindi di aderire alla convenzione proposta;

DATO atto che dalla sottoscrizione della convenzione non derivano oneri diretti per il bilancio comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

Su proposta del Sindaco valutata dal Responsabile del Servizio Tecnico;

All'unanimità dei voti legalmente espressi

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- Di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Posta ed Infratel Italia S.P.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda Ultra Larga, allegata alla nota pec della Regione Lazio – Ufficio di Presidenza – prot. n. 655804 del 22.12.2017, acquisita agli atti in data 29.12.2017 al prot. n.7517, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- Di proporre che il presente progetto, per esigenze di salvaguardia dei caratteri ambientali del territorio di Posta e Frazioni, sottoposti per la quasi totalità ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'istallazione di locali tecnici "Cabinet" fuori terra sostenibili a livello paesaggistico;

- Di proporre la necessità di raggiungere con il presente progetto tutte le frazioni del Comune di Posta compresi gli abitati di Sigillo, Laculo e Villa Camponeschi, caratterizzati quest'ultimi da un carente segnale telefonico.

- Di stabilire l'obbligo, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, di dover procedere al ripristino del manto stradale subito dopo l'esecuzione dei lavori;

- Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di cui all'oggetto;

- Di dare atto che il procedimento, non prevedendo oneri in capo all'Amministrazione, per il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile;

- Di dare atto che la convenzione, firmata dal Sindaco, verrà trasmessa ad Infratel Italia S.P.A.;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, all'unanimità

tra le Parti

Comune di _____, rappresentato in quest'atto dal _____, Dirigente del Settore _____;

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati

dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 27 luglio 2016 il MiSE e la Regione Lazio hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 ;
6. che in data 29 luglio 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lazio, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;
7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
8. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
9. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
10. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
11. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere

definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. **Strada Comunale**: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
2. **Infrastruttura**:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. **Rete di Telecomunicazioni**: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. **Cavo**: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
5. **Tubazioni**: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
6. **Manutenzione**: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
7. **Convenzione**: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
8. **Infratel**: Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione Lazio di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
9. **Concessionario/Impresa Concessionaria:** operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lazio.

legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

Il Comune firmatario

1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

3) si impegna a lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei

iii) interventi mirati al fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

2 Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel/il concessionario comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

3 Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel/il concessionario informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;

G.C. n. 27 del 20.02.2018

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Serenella Clarice

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
R.A. N. 198

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14/3/2018 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, lì 14/3/2018

IL MESSO COMUNALE
Nello ANGELINI

Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

☒ SI ☐ NO prot. n. 1774 del 01.03.2018

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

☐ SI ☒ NO prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.03.2018

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta lì 14/3/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Raffaela Silvestrini